



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCCSSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/10/2010

=====

ADDI' 29/10/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

*****OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 486

Oggetto:

Applicazione dell'art. 7-quater della Legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 4, comma 4-sexies della Legge 26 marzo 2010, n. 42:- approvazione della quota dell'obiettivo programmatico di cassa del patto di stabilità interno 2010 della Regione ceduta a favore delle Province;- approvazione della ripartizione tra le Province della quota dell'obiettivo programmatico di cassa ceduta dalla Regione.



- Oggetto. Applicazione dell'art. 7-quater della Legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 4, comma 4-sexies della Legge 26 marzo 2010, n. 42:
- approvazione della quota dell'obiettivo programmatico di cassa del patto di stabilità interno 2010 della Regione ceduta a favore delle Province;
 - approvazione della ripartizione tra le Province della quota dell'obiettivo programmatico di cassa ceduta dalla Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione;

DI CONCERTO con l'Assessore ai rapporti con gli enti locali e politiche per la sicurezza;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;


VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31 concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32 concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010";



486 29 OTT. 2010 *fa*

VISTA la legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 concernente "Assestamento del Bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTO il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 4, comma 4-sexies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42;

CONSIDERATO che l'art. 7-quater della Legge 33/2009, come modificato dall'art. 4, comma 4-sexies della Legge 42/2010, prevede che gli enti locali possono effettuare pagamenti a valere su residui passivi per spese di investimento, escludendoli dal saldo del patto di stabilità interno, nei limiti degli importi autorizzati dalla Regione di appartenenza. La Regione, ai sensi dello stesso articolo, definisce e comunica agli enti locali l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico di cassa del patto di stabilità interno riducendolo per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 77-ter, comma 11 del D.L. 112/2008, prevede che "al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza



486 29 OTT. 2010 *fr*

pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata"

TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende attuare, per l'esercizio finanziario 2010, il patto regionalizzato previsto dal suddetto art. 77-ter, comma 11, della Legge 133/2008;


CONSIDERATO che l'applicazione di quanto previsto dall'art. 7-quater della Legge 33/2009, come modificato dall'art. 4, comma 4-sexies della Legge 42/2010, è strumentale all'attuazione del patto regionalizzato di cui all'art. 77-ter, comma 11, della Legge 133/2008;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica rientra tra le funzioni di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;

CONSIDERATO che l'art. 17, comma 1, lettera c) della Legge 42/2009 prevede "... principi e criteri direttivi: *assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni*";

CONSIDERATO che l'art.12, comma 1, lettera l), della Legge 42/2009 prevede che "*... la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione*";

VISTO l'art.2, comma 3, della Legge Regionale 10 agosto 2010 n. 3, concernente "Assestamento del Bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" che prevede: "*La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 77-ter, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni*



486 29 OTT. 2010 R

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'art. 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizione in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 4, comma 4-sexies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazione, dalla Legge 26 marzo 2010 n. 42, provvede ad adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno”;

TENUTO CONTO dell'incontro tenutosi in data 08/07/2010, tra la Presidente della Regione Lazio ed i Presidenti delle cinque Amministrazioni provinciali del Lazio, durante il quale è stato illustrato il progetto per l'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato 2010;


TENUTO CONTO dell'incontro tenutosi presso gli uffici dell'assessorato al bilancio in data 15/07/2010, tra l'Assessore al Bilancio ed i rispettivi assessori delle cinque Amministrazioni provinciali del Lazio, durante il quale è stato illustrato il progetto per l'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato 2010;

TENUTO CONTO dell'incontro tenutosi presso gli uffici dell'assessorato al bilancio in data 22/07/2010, tra l'Assessore al Bilancio, l'Assessore ai Rapporti con gli enti locali e politiche per la sicurezza ed i rappresentanti dell'ARALL, LegaAutonomie Lazio, UPI Lazio ed ANCI Lazio, durante il quale è stato illustrato il progetto per l'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato 2010;

CONSIDERATO che le Amministrazioni provinciali e le associazioni degli enti locali, nei predetti incontri, hanno aderito alla realizzazione del progetto inerente il patto di stabilità regionalizzato 2010 della Regione Lazio, dando, contestualmente, la disponibilità a collaborare ai fini dell'attuazione dello stesso;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 7 agosto 2010 n. 372, relativa all'istituzione del Tavolo tecnico per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2010;

VISTA la Deliberazione del Consiglio delle autonomie locali del 28 settembre 2010, n. 1 concernente “Approvazione di criteri generali per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato per l'esercizio finanziario 2010”;



486 29 OTT. 2010 *PK*



CONSIDERATO che il Consiglio delle autonomie locali ha deliberato l'approvazione dei seguenti criteri generali per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato per l'esercizio finanziario 2010: 1) attuazione del patto di stabilità regionalizzato i cui obiettivi sono individuati su base provinciale, assegnando alle Province un ruolo di coordinamento territoriale e lasciando alla Regione il ruolo di coordinamento regionale; 2) la Regione Lazio, nel dare attuazione al patto di stabilità regionalizzato, mette a disposizione dell'ambito provinciale una quota del proprio obiettivo programmatico di cassa, il cui importo è definito in sede di Giunta regionale, da ripartire secondo i criteri di cui ai successivi punti 3) e 4); 3) una percentuale della quota messa a disposizione dalla Regione sarà ripartita secondo un criterio di virtuosità, ossia in proporzione ai margini di rispetto del patto di stabilità 2009 lasciato da ciascun ambito provinciale; 4) la restante quota regionale sarà ripartita tra gli ambiti provinciali in base alla mole di residui passivi in conto capitale al 31/12/2009 di ciascuna provincia; 5) le fasi di attuazione del patto di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), devono essere concertate con la delegazione trattante del CAL, prevista dall'articolo 12 della l.r. 11/2007, e con l'ARALL (Associazione delle Autonomie locali del Lazio);

CONSIDERATO che per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 7-quater della Legge 33/2009, come modificato dall'art. 4, comma 4-sexies della Legge 42/2010, si è ritenuto opportuno seguire i criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali con Deliberazione del 28/09/2010, n.1;

CONSIDERATO che le Amministrazioni provinciali del Lazio a cui è rivolta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 7-quater della Legge 33/2009, come modificato dall'art. 4, comma 4-sexies della Legge 42/2010, hanno fornito, puntualmente, i loro dati contabili e finanziari, necessari ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dalla Deliberazione del Consiglio delle autonomie locali;

CONSIDERATO che le Amministrazioni provinciali hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009 e che le somme autorizzate dalla Regione ai fini dell'esclusione dal saldo finanziario saranno utilizzate unicamente per pagare residui passivi per spese di investimento;

TENUTO CONTO che il Tavolo tecnico ha definito le regole condivise per il riparto della quota dell'obiettivo programmatico di cassa ceduta dalla Regione e precisamente, ha ripartito la quota regionale nella misura del 10%, secondo il criterio della premialità applicato in base al margine di rispetto del patto di stabilità 2009 su ambito provinciale e nella misura del 90%, secondo il criterio della mole di residui passivi al 31/12/2009 di ciascuna provincia; inoltre il Tavolo tecnico ha individuato una quota residuale sulla base delle esigenze



486 29 OTT. 2010 *PC*

finanziarie territoriali emerse negli incontri tenutosi presso le sedi delle Amministrazioni provinciali;

TENUTO CONTO che sulla base delle regole condivise e da quanto emerso presso tutte le Amministrazioni provinciali alla presenza degli enti locali del proprio territorio, la Regione ha individuato, anche nei limiti delle esigenze del proprio patto di stabilità, nella misura di 152 milioni di euro la quota dell'obiettivo programmatico 2010 di cassa da cedere;

PRECISATO che la suddetta quota dell'obiettivo programmatico di cassa della Regione è stata ripartita tra le province applicando i criteri approvati dal Consiglio delle Autonomie Locali secondo le modalità indicate nell'allegato "Ripartizione della quota regionale tra le Province" che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

TENUTO CONTO che la ripartizione della quota regionale tra le Province, effettuata secondo le modalità sopra indicate, presenta i seguenti importi:



Provincia di Frosinone:	16,7 milioni di euro;
Provincia di Latina:	18,6 milioni di euro;
Provincia di Rieti:	10,1 milioni di euro;
Provincia di Roma:	95,6 milioni di euro;
Provincia di Viterbo:	11,0 milioni di euro.

PRECISATO che una quota degli importi assegnati a ciascuna amministrazione provinciale, nell'ambito dell'attuazione del patto regionalizzato, dovrà essere ceduta, in termini di peggioramento del proprio patto di stabilità, agli enti locali del proprio territorio o di altre province nella misura seguente:

Provincia di Frosinone:	9,7 milioni di euro;
Provincia di Latina:	15,1 milioni di euro;
Provincia di Rieti:	5,1 milioni di euro;
Provincia di Roma:	79,1 milioni di euro;
Provincia di Viterbo:	6,1 milioni di euro.

TENUTO CONTO che il presente atto è soggetto alla concertazione con la delegazione trattante del Consiglio delle autonomie locali e con l'ARALL ai sensi della Delibera n. 1 del 28 settembre 2010 dello stesso Consiglio;

TENUTO CONTO che il presente atto è soggetto al parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'art 2, comma 4, della Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3;



486 29 OTT. 2010 *pa*

ACQUISITO il parere preventivo della delegazione trattante del Consiglio delle autonomie locali e dell'ARALL, espresso nella seduta del 27/10/2010; *pa*

ACQUISITO il parere preventivo della competente Commissione consiliare espresso nella seduta del 28/10/2010; *pa*

all'unanimità,

DELIBERA

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- 1) di approvare la quota dell'obiettivo programmatico di cassa del patto di stabilità interno 2010 della Regione Lazio ceduta a favore alle Province per un importo pari a 152 milioni di euro;
- 2) di approvare, secondo le modalità indicate nell'allegato "Ripartizione della quota regionale tra le Province" che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, la seguente ripartizione tra le Province della quota dell'obiettivo programmatico di cassa ceduta dalla Regione:

Provincia di Frosinone:	16,7 milioni di euro;
Provincia di Latina:	18,6 milioni di euro;
Provincia di Rieti:	10,1 milioni di euro;
Provincia di Roma:	95,6 milioni di euro;
Provincia di Viterbo:	11,0 milioni di euro.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


**RIPARTIZIONE
QUOTA REGIONALE**

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA - 5 NOV. 2010





ALLEG. alla DELIB. N. 486
 DEL 29 OTT. 2010

Ripartizione della quota regionale tra le province

ENTE Valuta € milioni	Margine di rispetto in ambito provinciale 2009	Residui passivi della Provincia al 31.12.2009	Quota X1 (10% di X)	Quota X2 (90% di X)	Quota X (X1 + X2)	Quota Y	Quota totale assegnata su base provinciale (X+Y)	Quota distribuita a livello inter- provinciale	Quota assegnata su base provinciale ai sensi del 7 quater	Quota da cedere ai comuni
PROVINCIA DI FEROSINONE	35,5	102,1	2,1	10,7	12,8	12,1	24,9	-8,2	16,7	-9,7
PROVINCIA DI LATINA	16,2	98,2	1,0	10,2	11,2	15,9	27,1	-8,5	18,6	-15,1
PROVINCIA DI RIETI	7,9	88,7	0,5	9,2	9,7	0,4	10,1	0,0	10,1	-5,1
PROVINCIA DI ROMA	103,9	623,2	6,2	65,0	71,2	4,7	75,9	19,7	95,6	-79,1
PROVINCIA DI VITERBO	20,8	37,2	1,2	3,9	5,1	8,9	14,0	-3,0	11,0	-6,1
TOTALE	184,3	1.149,4	11,0	99,0	110,0	42,0	152,0	9,0	152,0	-115,2

Legende

Margine di rispetto in ambito provinciale 2009	La colonna riporta il margine di rispetto del patto di stabilità interno 2009 lasciato dall'amministrazione provinciale e dai comuni del proprio territorio
Residui passivi dalle Province al 31.12.2009	La colonna riporta l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2009 di ciascuna amministrazione provinciale
Quota X1 (10% di X)	La colonna indica la ripartizione dell'importo di € 11 milioni, pari al 10% della quota X, effettuata in maniera proporzionale al margine di rispetto in ambito provinciale (provincia e comuni) nell'esercizio 2009.
Quota X2 (90% di X)	La colonna indica la ripartizione dell'importo di € 99 milioni, pari al 90% della quota X, effettuata in maniera proporzionale alla mole di residui passivi di ciascuna provincia al 31.12.2009
Quota Y	La colonna indica la ripartizione dell'importo di € 42 milioni in relazione alle esigenze finanziarie territoriali emerse negli incontri con gli enti
Quota assegnata su base provinciale (X + Y)	La colonna riporta la quota dall'obiettivo programmatico di cassa 2010 della Regione ceduta a favore di ciascuna amministrazione provinciale ai sensi dell'art.7- quater della Legge 9 aprile 2009, n. 33 come modificato dall'art. 4 comma 4- sexies della Legge 26 marzo 2010, n.42
Quota distribuita a livello inter-provinciale	La colonna riporta la quota di patto di stabilità che l'ente cede a favore di altri enti beneficiari a livello inter-provinciale



Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria,
 Finanza e Tributi